

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CENTRO ANTIVIOLENZA NON RESIDENZIALE DI CUI AGLI ARTT. 35, COMMA 4 E 36 DELLA L.R. 14/2016, NELL'AMBITO DEI COMPITI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO VERSO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

(Determinazione dirigenziale del 6 ottobre, n. 26)

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, di seguito denominato CPO, promuove la presentazione di proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di centro antiviolenza non residenziale di cui agli artt. 35 comma 4 e 36 della L.R. 14/2016, nell'ambito dei compiti finalizzati allo svolgimento di azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela delle stesse donne, in collegamento con la rete dei servizi sociosanitari, ove è inserito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett f) della L.R. 6/2009, il Servizio Telefono Donna.
2. Le attività di centro antiviolenza non residenziale di cui al comma 1 consistono nell'accoglienza e nella presa in carico, a titolo gratuito, delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza e, in particolare, sono relative:
 - a) all'accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette, utilizzando il numero unico regionale dedicato;
 - b) ai colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione del pericolo;
 - c) alla messa in sicurezza delle donne vittime di violenza;
 - d) alle consulenze psicologiche e legali;
 - e) all'accompagnamento delle donne nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse;
 - f) alla definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
 - g) al sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima;
 - h) all'attuazione di misure a tutela dei minori testimoni di violenza;
 - i) all'orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa;
 - j) alla mediazione interculturale.
 - k) alla promozione dello sviluppo delle relazioni solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo scambio tra donne vittime di violenza maschile e donne del mondo dell'associazionismo femminile e femminista;
 - l) alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile;
 - m) alla cura della raccolta dei dati relativi alla propria utenza e trasmissione degli stessi all'Osservatorio regionale.

ART. 2 SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare le proposte progettuali di cui all'art. 1 le Organizzazioni e le Associazioni che, a pena di esclusione, risultano iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, negli appositi registri della Regione Umbria e che, nel proprio statuto, abbiano come finalità l'operare nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche di durata almeno quinquennale in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la proposta anche in forma associata. L'ente individuato come soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e rimane comunque, ad ogni fine, l'unico responsabile della realizzazione della proposta progettuale nei confronti del CPO. Ogni soggetto in qualità di proponente/capofila e in qualità di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale.
3. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve essere garantito e perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente capofila e partner - partecipanti al progetto per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento;

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Il legale rappresentante del soggetto proponente deve dichiarare nella domanda, con le modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
 - 1) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1);
 - 2) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
 - 3) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
 - 4) che il soggetto proponente:
 - a) opera, da almeno cinque anni, nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, come previsto dallo statuto, che deve essere allegato alla domanda di partecipazione;
 - b) svolge esclusivamente o prioritariamente attività di contrasto alla violenza di genere e di sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei/lle loro figli/e coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
 - c) ha maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne. A tal fine deve essere allegato il curriculum del soggetto proponente contenente le esperienze, le competenze e la capacità organizzativa posseduta;
 - d) utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;
 - e) impiega personale esclusivamente femminile, specificamente formato, da dedicare al progetto e costituito da una adeguata presenza di figure professionali specifiche quali: psicologhe, avvocate civiliste e penaliste iscritte all'albo del gratuito patrocinio, educatrici professionali, assistenti sociali. Tra queste è individuata la figura della responsabile del Centro antiviolenza. Al personale è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. Devono essere allegati i curricula del personale impiegato;
 - f) garantisce l'apertura della sede del centro antiviolenza, sita presso la sede di Perugia del CPO, in Via Mazzini, 21, per cinque giorni alla settimana, compresi i giorni festivi, per

almeno venti ore settimanali, prevedendo la compresenza di almeno due operatrici durante i colloqui di accoglienza e sostegno e, nei giorni e nelle ore di chiusura della sede, la reperibilità di almeno un'addetta.

- g) garantisce lo svolgimento del progetto anche presso la sede di Terni del CPO, in Piazzale A. Bosco, 3, per almeno quattro ore al mese, per le sole attività di consulenza psicologica e/o legale;
- h) garantisce la formazione iniziale e continua per le operatrici e per tutte le figure professionali impiegate e assicura la partecipazione delle stesse alle iniziative formative realizzate dal CPO e/o dalla Regione Umbria;
- i) si impegna ad aderire al Protocollo unico regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere nonché ad attenersi a quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2016 e ai provvedimenti di attuazione. Con la sottoscrizione del Protocollo aderisce alla Rete regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
- j) garantisce l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza - in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e con la normativa regionale - avvalendosi del sistema informativo denominato S.E.RE.N.A. realizzato dalla Regione Umbria, che supporta il processo delle organizzazioni del sistema regionale antiviolenza e implementa l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne.

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. La domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale, redatte in base all'allegato schema di domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, con allegato il proprio documento di riconoscimento in corso di validità, deve pervenire entro e **non oltre le ore 23.59 del giorno 3 novembre 2021**, a mezzo PEC al seguente indirizzo centropariopportunita@pec.regione.umbria.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **"Proposta progettuale per lo svolgimento delle attività di centro antiviolenza non residenziale"**;
2. La domanda deve essere corredata: dal curriculum e dallo statuto del soggetto proponente e degli eventuali partner e dai curricula dei soggetti impiegati per la realizzazione del progetto;
3. Il CPO non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione dell'istanza imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore;
4. Il CPO si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata qualora incompleta.

ART. 5 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. La durata del progetto vincitore è di tre anni decorrenti dalla stipula della convenzione con il CPO;
2. Il progetto si svolge presso le sedi del CPO, in Via Mazzini n. 21 – Perugia e in Piazzale A. Bosco n. 3, Terni;
3. Al soggetto che espleta il progetto viene garantito l'utilizzo di locali, appositamente dedicati, comprensivi di arredi e degli strumenti occorrenti per lo svolgimento delle attività. Nessun costo di gestione è dovuto dal soggetto per l'espletamento del progetto;
4. Non è consentito l'accesso ai locali agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

ART. 6 RISORSE DISPONIBILI

1. Il finanziamento destinato al progetto ammonta a € 32.000,00, al lordo di ogni altro onere previsto dalla legge, per ciascuno dei tre anni di durata del progetto, per un ammontare

complessivo di € 96.000,00.

2. L'importo annuale di cui al comma 1 viene erogato in misura intera nel caso in cui l'utenza dell'anno di riferimento sia pari o superiore a 110 donne prese in carico. In caso di utenza inferiore a 110 donne prese in carico, l'importo annuale viene ridotto a € 27.000,00. Tale riduzione sarà applicata sulle somme dovute per i due semestri successivi all'anno di riferimento della rilevazione delle donne prese in carico.

ART. 7 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE

1. Il soggetto destinatario del contributo dovrà presentare con cadenza semestrale una relazione sull'attività svolta e la rendicontazione delle spese sostenute;
2. Sono ammesse esclusivamente le spese:
 - 1) pertinenti e imputabili direttamente alle attività svolte dal beneficiario, ovvero riferite ad operazioni riconducibili alle attività ammissibili;
 - 2) reali, effettivamente sostenute e contabilizzate, cioè le spese devono essere state effettivamente pagate dal beneficiario nell'attuazione delle attività e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative vigenti;
 - 3) giustificate e tracciabili con documenti fiscalmente validi (fatture, scontrini, ricevute fiscali ecc...); la quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente (ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali; bonifico bancario/postale ecc...);
 - 4) riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto: le spese devono quindi essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto e compreso entro la data di conclusione dello stesso;
3. Non sono comunque considerate ammissibili le spese di gestione di cui all'articolo 5, comma 3.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo assegnato è erogato anticipatamente, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario del contributo, in rate semestrali di eguale importo, ad esclusione della rata relativa all'ultimo semestre che sarà corrisposta a consuntivo. Pertanto, i pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
 - Prima rata: entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
 - Rate dalla seconda alla quinta: entro 30 giorni dall'approvazione da parte del CPO della rendicontazione delle spese sostenute nel semestre precedente;
 - Ultima rata: a conclusione del progetto, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del CPO della rendicontazione finale.

ART. 9 REVOCHE DEL FINANZIAMENTO

1. Il CPO potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del contributo in tutto o in parte qualora vengano accertate gravi irregolarità e/o situazioni dalle quali risulti un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni dallo stesso stabilite.

ART. 10 AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Le proposte progettuali pervenute saranno escluse dalla partecipazione se:
 - a) pervenute oltre il termine di presentazione;
 - b) inviate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 4;
 - c) la domanda non risulti sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;
 - d) risulti la mancanza dei requisiti di partecipazione

2. La valutazione della proposta progettuale è effettuata da una Commissione nominata con determinazione del dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità e composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, appartenenti alla Regione Umbria. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale
3. La Commissione applica i criteri di valutazione e i relativi punteggi, come di seguito elencati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio Massimo
<u>Modalità di organizzazione delle attività</u> Sono valutate le modalità di organizzazione del personale dedicato al progetto (quantità, ruoli e funzioni). Insufficienti: punti 5 Sufficienti: punti 10 Buone: punti 15 Ottime: punti 20	20
<u>Qualificazione professionale, formazione e aggiornamento del personale, anche volontario, dedicato al progetto (allegare curricula delle figure professionali coinvolte)</u> Sono valutate le esperienze professionali, di studio e formazione in materia di prevenzione e contrasto di violenza di genere, del personale dedicato al progetto Insufficienti: punti 10 Sufficienti: punti 20 Buone: punti 30 Ottime: punti 40	40
<u>Apporto del personale volontario</u> E' valutato l'apporto dato al progetto dal personale volontario in termini di durata dell'impegno. Insufficiente: punti 1,25 Sufficiente: punti 2,50 Buono: punti 3,75 Ottimo: punti 5,0	5
<u>Articolazione dell'orario di apertura</u> Sarà valutata l'articolazione dell'orario di apertura al pubblico anche in termini di ore aggiuntive rispetto al minimo previsto (20 ore settimanali presso la sede di Perugia e 4 ore mensili presso la sede di Terni) Insufficienti: punti 2,5 Sufficienti: punti 5,0 Buone: punti 7,5 Ottime: punti 10,0	10
<u>Esperienze e competenze del soggetto proponente</u> Sono valutati, in particolare, il numero dei progetti realizzati nell'ambito dell'erogazione dei servizi a favore delle donne vittime di violenza, il valore economico delle attività direttamente gestite, l'esperienza posseduta e	15

<p>dimostrabile, l'attività espletata, le eventuali certificazioni di qualità, le metodologie utilizzate che implementano e sviluppano le relazioni tra donne.</p> <p>Insufficienti: punti 3,75 Sufficienti: punti 7,5 Buone: punti 11,25 Ottime: punti 15,0</p>	
<p><u>Proposte di modalità innovative e sperimentali</u></p> <p>E' valutata l'innovatività progettuale in termini di azioni, attività, servizi, metodi di lavoro, promozione delle attività svolte</p> <p>Insufficienti: punti 2,5 Sufficienti: punti 5,0 Buone: punti 7,5 Ottime: punti 10,0</p>	10
TOTALE PUNTEGGIO	100

4. Saranno giudicati ammissibili i progetti che avranno conseguito un punteggio minimo di 60/100.
5. All'esito delle predette operazioni, la commissione procede:
 - a) alla formazione dell'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione;
 - b) alla formazione dell'elenco dei progetti ammessi, con il relativo punteggio assegnato;
6. all'individuazione del progetto vincitore, che risulterà quello con maggior punteggio attribuito. In caso di parità, il progetto vincitore sarà quello che conseguirà il punteggio più favorevole nella voce "Proposte di modalità innovative e sperimentali".
7. Il CPO prenderà atto, con apposita determinazione del dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità, della graduatoria e del vincitore.
8. La suddetta graduatoria verrà pubblicata nel sito web del CPO www.centropariopportunita.regione.umbria.it.
9. La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico progetto.

ART. 11 CONVENZIONE

1. Il CPO stipulerà con il soggetto vincitore dell'avviso apposita convenzione con cui verranno regolati i rapporti tra le parti. Dalla data di stipulazione della convenzione decorrerà il termine di inizio del progetto.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente regionale del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità, Luca Conti, lconti@regione.umbria.it informazioni possono essere richieste a: Barbara Gori, bgori@regione.umbria.it.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali che entrano in possesso del CPO e della Regione in occasione del presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.